

**380. Regio decreto 30 settembre 1920 n. 1389. Norme sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace.**

*Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1920, n. 1389, ed in GU 8 ottobre 1920 n. 238.*

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia  
Veduto l'articolo 5 della legge 26 settembre 1920 col quale è data facoltà al governo del Re di dichiarare il giorno in cui dovrà considerarsi cessato, per ogni effetto lo stato di guerra e di determinare le modalità per il passaggio allo stato di pace.

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

1. Lo stato di guerra si intende cessato per ogni effetto dal giorno 31 ottobre 1920.

2. Quando in una legge, in un decreto, anche emanato con esercizio della potestà legislativa o in qualunque atto del governo, sia indicato, con qualsiasi formula od espressione, ed a qualsivoglia effetto giuridico, il momento della cessazione della guerra o della conclusione della pace, esso si intende al detto giorno 31 ottobre 1920, salvo che la data non sia stata regolata altrimenti.

La stessa norma si applica quando il momento della cessazione della guerra o della conclusione della pace, si trovi indicato con qualunque formula e a qualsivoglia effetto giuridico, in provvedimenti amministrativi o giudiziari, o in atti pubblici o privati di qualsiasi specie, sempre che dai provvedimenti od atti medesimi non risulti una diversa intenzione.

3. La durata in vigore dei provvedimenti di cui nel presente articolo, può essere abbreviata con decreto reale. Può essere anche prorogata per constatate necessità, ma in questo caso il decreto reale di proroga deve essere presentato al Parlamento per la ratifica, e la proroga non può eccedere la metà del termine stabilito nei provvedimenti stessi.

Per i provvedimenti emessi per la sola durata della guerra, la proroga non potrà eccedere i sei mesi. Analoghe facoltà ha il magistrato in ordine ai provvedimenti giudiziari e agli atti pubblici e privati sottoposti alla sua cognizione.

4. Mediante decreti reali da presentarsi al Parlamento per la ratifica, potranno abrogarsi o modificarsi i decreti emanati nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge 22 maggio 1915, n. 671, al vigore dei quali non sia fissato verun termine, e di cui si conosca cessata la ragione o l'utilità.

Potranno, anche mediante decreti reali, abolirsi uffici amministrativi, centrali o locali, istituiti temporaneamente; ripristinarsi nelle forme anteriori quelli temporaneamente divisi, e sciogliersi enti pubblici, corpi consultivi e giurisdizionali, provvisoriamente creati.

5. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche alle ordinanze e agli atti del Comando supremo dell'esercito e dei Comandi militari in materia civile, penale e di amministrazione civile.